

Codice A1816A

D.D. 12 marzo 2018, n. 687

LR n. 45/1989. Autorizzazione per la realizzazione di nuovo capannone ad uso vinificazione e stoccaggio in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici, in Comune di Baldissero d'Alba (CN) loc. Aprato. Richiedente: Azienda Agricola Careglio Pierangelo di Careglio Andrea.

In data 18/01/2018 prot. n. 2829 è stata presentata istanza dalla Azienda Agricola Careglio Pierangelo di Careglio Andrea in Comune di Baldissero d'Alba, P.IVA 03660860044, tesa ad ottenere l'autorizzazione LR n. 45/1989 sull'intervento di costruzione di nuovo capannone ad uso vinificazione e stoccaggio in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici, interessante una superficie modificata/trasformata di 3.926 mq (di cui nessuno boscati) e volumi pari a 3.371,52 mc, in Comune di Baldissero d'Alba (CN).

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali a firma dei tecnici Geom. Migliozi Domenico e Dott. Geol. Gabriele Margiaria, in base ai quali è previsto l'intervento di che trattasi, che comprendono i seguenti elaborati:

- Istanza su modello regionale in marca da bollo;
- Ricevuta pagamento spese istruttorie;
- Relazione Paesaggistica;
- Tav. 1 – estratto PRGC e planimetria di rilievo a curve di livello;
- Tav. 2 – Planimetria di progetto e sezioni;
- Relazione geologica;
- Documentazione comprovante il pagamento delle spese d'istruttoria di € 250,00 come attesta il documento al repertorio di questo Settore con prot. n. 1862 del 18/01/2018.

In corso di istruttoria e a seguito di sopralluogo svolto in data 12/02/2018 alla presenza dei progettisti, sono pervenute integrazioni documentali spontanee, con nota prot. n. 8573 del 29/02/2018, con le quali sono stati inseriti tra le aree oggetto d'intervento alcuni mappali adiacenti a quelli indicati in istanza, da utilizzare come deposito temporaneo del materiale di scavo. La documentazione integrativa risulta composta dai seguenti atti:

- Integrazione Relazione Geologica;
- Aggiornamento Planimetria.

In sintesi, dall'esame della documentazione sopraindicata si evince che l'intervento in previsione consiste in operazioni di scavo di sbancamento per costruzione di cantina vitivinicola, scavo plinti, platea di fondazione e trincee drenanti, riporti per sistemazioni morfologiche. Il materiale di scavo verrà interamente riutilizzato in cantiere per opere di rimodellamento e riporti, riportando i terreni destinati a deposito temporaneo alle condizioni originarie senza modificazione di forma e morfologia.

Si rammenta che l'istruttoria svolta, esclusivamente dal punto di vista degli specifici aspetti geologici e forestali di competenza e sulla base delle indagini svolte dai tecnici progettisti, è unicamente finalizzata a verificare la compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità.

Ai sensi dell'articolo 8 della LR n. 45/1989 il titolare dell'autorizzazione è tenuto al versamento, prima dell'inizio dei lavori, del deposito cauzionale pari ad €1.000,00.

Ai sensi dell'articolo 9 della LR n. 45/1989 il soggetto autorizzato è tenuto al versamento, prima dell'inizio dei lavori, del corrispettivo di rimboschimento pari ad € 450,12.

Preso atto del versamento del deposito cauzionale e del corrispettivo del rimboschimento eseguiti in data 28/02/2018 e pervenuti in data 02/03/2018 (prot. n.10488).

Conclusa l'istruttoria di rito l'intervento è ritenuto ammissibile nel rispetto dei luoghi vincolati per ragioni idrogeologiche, e con l'osservanza delle prescrizioni elencate nella susseguente parte dispositiva.

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

IL DIRIGENTE

- visto il RDL 30/12/1923, n. 3267;
- vista la LR n. 45/1989;
- vista la Circolare del Presidente della Giunta Regionale 03/04/2012, n. 4/AMD;
- visto l'art. 17 della LR n. 23/2008 e s.m.i.;
- visti gli artt. 4 del D.Lgs n. 227/2001 e 19 della LR n. 4/2009;

determina

- di autorizzare, ai sensi della LR n. 45/1989, l'Azienda Agricola Careglio Pierangelo di Careglio Andrea in Comune di Baldissero d'Alba a realizzare l'intervento in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici, interessante una superficie modificata/trasformata di 3926 m² (di cui 2046 mq per la realizzazione del nuovo capannone ad uso vinificazione e 1880 mq di deposito temporaneo oggetto di completo ripristino a fine lavori) e di volume pari a 3371,00 m³ (sommando scavi e riporti) sui terreni iscritti al N.C.T. del Comune di Baldissero d'Alba al foglio n. 1, mappali n. 186, 184, 774 (per la costruzione della cantina), foglio 1, mappali 774, 775 (per il deposito temporaneo materiali di scavo da ripristinare completamente a fine lavori), nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali citati in premessa, agli atti del Settore scrivente, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione può essere introdotta senza la preventiva autorizzazione di questo Settore; in particolare le varianti in corso d'opera devono essere oggetto di nuova istanza;
2. prima di iniziare la formazione del riporto provvisorio del materiale di scavo sui mappali 774 e 775 si dovrà:
 - recintare l'area interessata dal deposito;
 - mantenere una distanza di almeno 5 m dal confine con la proprietà/fascia di rispetto della strada provinciale adiacente;
 - i cumuli di materiale dovranno essere livellati in maniera tale da impedire il ristagno delle acque di ruscellamento, evitando la formazione di morfologie piramidali e dovranno avere un'altezza massima di 1,5/2 m;
 - al termine dei lavori l'area dovrà tornare alla sua originaria destinazione e morfologia, ripristinando l'originale coltre di terreno vegetale precedentemente accantonato, in quanto si prevede di riutilizzare tutto il materiale di scavo nei lavori di realizzazione della cantina;

3. le modalità di scarico del sistema di raccolta delle acque superficiali nella cunetta laterale della SP n. 119, così come i tempi e i modi per l'allacciamento alla fognatura comunale, dovranno essere concordate con l'ente gestore dell'infrastruttura viaria;
4. in fase esecutiva l'intervento deve risultare confermato per dimensionamento, forma e caratteristiche tecniche ai sensi del DM 14/01/2008 e l'eventuale ricontrollo delle analisi di stabilità deve far parte integrante del collaudo/certificato di regolare esecuzione;
5. le scarpate a monte dei muri previsti a progetto devono essere sottoposte a riprofilatura, provvedendo in particolare allo scoronamento della zolla di monte;
6. tutte le scarpate e in particolare quelle in riporto devono essere inerbite mediante idrosemina o altra tecnica entro 3 mesi dall'esecuzione dei lavori di riprofilatura delle superfici;
7. in corso d'opera i movimenti di terreno devono essere limitati allo stretto necessario, tenendo in preminente considerazione in qualsiasi fase e circostanza la stabilità del sito e il buon regime delle acque, pertanto devono essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici e provvisori più indicati per evitare in modo assoluto il verificarsi di smottamenti, scoscendimenti e/o rotolamento di materiale a valle ovvero anche dilavamenti, ristagni ed erosioni; in particolare gli sbancamenti in depositi sciolti devono essere eseguiti creando pendenze di scavo adeguate e compatibili con le caratteristiche geotecniche dei materiali, realizzando le opere di sostegno in tempi brevi per evitare il dilavamento delle pareti di scavo ad opera delle acque ruscellanti; altresì deve essere posta l'opportuna cura nell'esecuzione delle opere di regimazione, captazione, drenaggio e smaltimento delle acque superficiali, dimensionando in modo adeguato le canalette di raccolta e allontanamento delle acque verso gli impluvi naturali stabili;
8. i fenomeni d'instabilità causati in corso d'opera devono essere tempestivamente sistemati a carico del soggetto autorizzato;
9. durante gli scavi deve essere salvaguardata la cotica erbosa originaria, provvedendo a rimetterla a riporto a lavori terminati; nei tratti ove la cotica erbosa è insufficiente, si deve provvedere al ripristino con le modalità indicate dal progetto;
10. i terreni movimentati devono essere opportunamente stoccati in attesa del riutilizzo secondo norma di settore, prevedendone adeguate azioni antierosive; il deposito non deve interessare aree potenzialmente instabili (aree a rischio di esondazione e/o soggette a movimenti gravitativi di versante, ecc);
11. i reinterri per la ricostruzione della morfologia circostante possono avvenire con i materiali di risulta degli sbancamenti, evitando però l'impiego di orizzonti limosi eventualmente incontrati durante gli scavi;
12. i materiali di risulta degli scavi che non possono essere riutilizzati nell'ambito degli interventi, compresi residui legnosi, rami e cimali, devono essere allontanati dall'area e comunque in nessun modo possono interessare alvei e fasce spondali di rii o colatori;
13. le aree destinate al deposito temporaneo dei materiali di scotico e scavo, le aree di cantiere e dei tracciati viari a servizio del medesimo devono essere sistemate al termine dei lavori mediante interventi di rimodellamento morfologico e di ripristino vegetativo dei luoghi;
14. tutti gli scavi, una volta chiusi, e tutte le superfici di scopertura devono essere sistemate in modo da impedire fenomeni di erosione superficiale e il movimento di terra verso valle, quindi inerbite con idrosemina o altra tecnica entro la prima stagione utile successiva all'esecuzione dei movimenti di terra; gli interventi vanno ripetuti nelle stagioni successive fino a che la cotica erbosa non risulterà pienamente affermata;
15. è vietato eliminare terrazzamenti, ciglionamenti, gradonamenti o muri a secco se non espressamente previsto nel progetto autorizzato;
16. i lavori di recupero ambientale devono essere eseguiti nella stretta osservanza delle indicazioni;
17. il soggetto autorizzato deve ottenere ogni altro provvedimento, nulla-osta o parere necessario prima di eseguire l'intervento quando previsto dalle norme vigenti; in ogni caso deve

richiedere l'assenso del proprietario/gestore delle opere che risentono degli effetti diretti o indiretti della trasformazione/modificazione d'uso del suolo: ad esempio per immissione in fognatura delle acque di ruscellamento provenienti dalle superfici trasformate/modificate;

18. l'autorizzazione s'intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine alla stabilità dei luoghi interessati dall'intervento, in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato mantenere inalterato nel tempo l'assetto di progetto; spetta quindi al medesimo mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere realizzate per garantire piena efficienza al sistema, previa autorizzazione di questo Settore in caso in cui risulti necessario realizzare nuovi manufatti (aperture di piste, sbancamenti/riprofilature per formare piazzole, ecc), per eseguire i lavori di manutenzione, anche quando questi assumono carattere temporaneo;
19. questo Settore si riserva la facoltà di sospendere la presente autorizzazione in caso di mancato rispetto di uno o più dei termini prescrittivi in essa riportati, e all'occorrenza di richiedere, a cura e spese del soggetto autorizzato, il versamento della relativa sanzione amministrativa ai sensi dell'articolo 13 della LR n. 45/1989 e la presentazione della domanda di sanatoria per valutare la compatibilità tra l'eseguito, in difformità al progetto licenziato, e le condizioni di equilibrio idrogeologico dei luoghi riscontrate in fase di istruttoria in sanatoria; il soggetto autorizzato è vincolato ad eseguire quanto indicato nel provvedimento di sanatoria e ciò per evitare l'insorgenza di forme di instabilità dei terreni, provocare turbativa della circolazione delle acque o ancora causare modificazioni dello stato vegetativo dei soprassuoli forestali, sottomettendosi in via prioritaria ad ogni altra disposizione di legge in materia urbanistico-edilizia di spettanza di altri enti, in primo luogo osservando gli atti amministrativi prodotti dal Comune entro cui si attua l'intervento;
20. l'autorizzazione concerne esclusivamente la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti la realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità; questa inoltre è accordata fatti salvi i diritti dei terzi, le competenze di altri organi, amministrazioni o enti, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente;
21. deve essere trasmessa, a questo Settore, al Comune e alla Stazione Carabinieri Forestali competente per territorio a mezzo di lettera raccomandata a.r. o simili, la comunicazione di inizio e ultimazione dei lavori;
22. terminate le opere il soggetto autorizzato deve inviare dichiarazione del Direttore dei Lavori attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato, corredata dagli atti di rito di cui al punto 6.5 della Circolare PGR n. 4/AMD del 03/04/2012 ai fini dello svincolo cauzionale.

- di stabilire che i lavori devono essere eseguiti entro 36 mesi dalla data della presente autorizzazione, con la condizione che una volta iniziati devono essere proseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali condizioni climatiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga autorizzata dal Settore, nel caso in cui, per giustificati motivi, il completamento dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Dott. For. Elio PULZONI